

I profili giuridici del contratto di rete

Alessandro Addari - Marco Belisario - Manolo Bimbo - Luca Capozucca
Fulvio Fati Pozzodivalle - Giorgio Gentili - Gabriele Micozzi - Piero Netti
Marino Paolinelli - Simona Piccioni - Saverio Sabatini - Giada Santoni - Virginia Tosi

Il contratto di rete

La comparsa del contratto di rete in Italia testimonia l'introduzione nel nostro sistema giuridico di un modello di contratto quasi o per nulla di diritto interno, quanto invece di una tipologia piuttosto "anglosassone": uno schema-tipo, quello che il nostro Legislatore ha messo a disposizione delle imprese, estremamente duttile e flessibile; una sorta di modello di partenza, un formulario di base suscettibile di esser integrato di volta in volta, mediante l'inserimento di clausole confezionate *ad hoc* dalle parti in gioco, che siano in grado di tradurre al meglio la reale volontà dei contraenti motivati all'aggregazione.

Si noti come gli scopi menzionati dal Legislatore per quanto concerne la rete siano quelli tipicamente imprenditoriali: cioè finalità che gli imprenditori già di per sé stessi perseguono (*ex art. 2082 c.c.*).

Le fonti legislative

Si è parlato di reti nel 2008, con la Legge n. 133, che all'art. 6-bis, comma 2, riportava la prima definizione di rete di imprese e cioè "libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali".

Quale nuova tipologia di contratto, il contratto di rete è stato introdotto poi nel nostro Paese dall'art. 3 della Legge 9 aprile 2009, n. 33, anche se a ben vedere nel territorio italiano sono sempre esistite forme aggregative "reticolari", per così dire "informali", in vari modi denominate. Successivamente sono intervenute ad integrazione la Legge n. 99/2009, la Legge n. 122/2010 e recentemente le Leggi n. 134/2012 e n. 221/2012.

Tra le sue fonti non possiamo poi dimenticare, soprattutto nel caso in cui il contratto di rete sia aperto a partner esteri, la Convenzione di Roma del 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), la Convenzione di Vienna del 1980 (in tema di compravendita internazionale) e naturalmente la cd. *lex mercatoria*.

Va, infine, evidenziato come la disciplina normativa del contratto di rete d'impresa sia ancora tutta *in itinere*, destinata com'è ad arricchirsi e a perfezionarsi nel corso del tempo.

E questo soprattutto in virtù di un'oculata scelta strategica afferente la politica del diritto: non dimentichiamoci che il contratto di rete è uno strumento di politica industriale atto a formalizzare e "legalizzare" aggregazioni di imprese che mirano a conseguire lo sviluppo dell'innovazione e della competitività.

Si tratta dunque di uno strumento flessibile e snello, che al contempo favorisce e rende operativa la trasparenza, in quanto facilita e valorizza l'instaurazione di rapporti coi soggetti pubblici e privati, quindi diviene strumento per veicolare informazioni.

Attraverso il contratto di rete, il Legislatore chiede alle imprese di effettuare un'attenta ed oculata programmazione definendo obiettivi strategici, adottando dei parametri atti a monitorare nel tempo i progressi conseguiti, il tutto allo scopo di migliorare le capacità organizzative delle prestazioni delle imprese a vantaggio del sistema economico.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Molti imprenditori chiedono spesso quale tipologia di norme formerà oggetto di possibili futuri sviluppi. Sicuramente le norme di carattere pubblicistico, in quanto la parte di disciplina contrattuale sembra ad oggi abbastanza ferma ed aver raggiunto un certo equilibrio.

Sintesi dell'evoluzione normativa (1)

Come anticipato nel precedente paragrafo, la disciplina delle reti d'impresa, in continua evoluzione, deve la sua origine all'art. 6-*bis* del D.L. n. 112/2008 che prevedeva questa forma di aggregazione al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzassero le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a Regioni diverse.

Il citato art. 6-*bis*, poi abrogato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 99/2009, imponeva anche che le modalità di individuazione delle reti fossero determinate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Successivamente la disciplina giuridica del contratto di rete, reintrodotta dalla D.L. n. 5/2009 con il suo art. 3, comma 4-*ter*, è stata ampliata dalla citata L. n. 99/2009, integrata dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv., con modif., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e di recente modificata tramite le correzioni contenute nell'art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) (2).

Per ultimo, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) (3) è intervenuto nuovamente sulla disciplina generale del contratto di rete.

Volendo operare una sintesi dell'evoluzione normativa, il comma 4-*ter* dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, contenente proprio la disciplina del contratto di rete, è stato modificato nel corso del tempo:

– **dall'art. 1, comma 1, della L. n. 99/2009**, che ha introdotto l'autonomia patrimoniale perfetta a favore delle reti d'impresa;

– **dall'art. 42 del D.L. n. 78/2010**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che ha introdotto una rilevante agevolazione fiscale a favore delle imprese che sottoscrivano o aderiscano ad un contratto di rete consistente nella detassazione della quota di utili impiegata negli investimenti previsti dal programma di rete;

– **dall'art. 45 del D.L. n. 83/2012**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, che aveva previsto la possibilità (successivamente negata) che, laddove fosse prevista la costituzione di un fondo comune, l'iscrizione del contratto di rete al Registro delle imprese fosse unica e avvenisse nel Registro competente in base alla sede della rete. La Legge n. 134/2012 ha, in aggiunta, affermato che le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese in cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del Registro delle imprese deve dunque provvedere alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno d'ufficio alle relative annotazioni della modifica. Inoltre, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;

– **dal D.L. n. 179/2012** (decreto Sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, che ha soppresso la semplificazione pubblicitaria di cui al punto precedente, prevedendo che il sistema di pubblicità legale si realizzi validamente solo iscrivendo il contratto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascuna impresa partecipante alla rete.

Nell'ambito di tale avvicinarsi di modiche normative, è rimasta però sempre inalterata la nozione di contratto di rete, il quale rappresenta il contratto plurilaterale con comunione di scopo stipulato tra più imprenditori al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Il comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 definisce la rete come quel complesso di imprese che, attraverso un contratto che deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Con il contratto di rete le imprese che fanno parte della rete, senza perdere la loro identità giuridica ed individualità patrimoniale, cooperano al fine di realizzare il "programma comune di rete".

Appare interessante soffermarsi sulla recente Legge n. 134/2012 che introduce una sorta di sub-disciplina con riferimento all'ipotesi in cui il contratto di rete preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune.

In questa ipotesi, infatti, la disciplina applicabile risulta del tutto peculiare, caratterizzata com'è dalle seguenti previsioni:

- obbligo di redigere su base annuale una situazione patrimoniale, seguendo le disposizioni dettate in tema di bilancio delle S.p.a., in quanto compatibili;
- responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune (per quanto concerne, più precisamente, le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune);
- obbligo di trasmissione del contratto agli uffici del Registro delle imprese, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministero di Giustizia, unitamente al Ministero dell'economia e Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- possibilità di acquisizione della soggettività della rete.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, che rappresenta senza dubbio la novità più significativa, la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce che "Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater, ultima parte".

In particolare, per acquisire la soggettività giuridica è necessario che:

- le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete iscrivano la rete nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede;
- il contratto di rete sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. C.A.D.). Rimane dunque esclusa la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) ai fini dell'acquisizione della soggettività giuridica.

C'è chi ha ritenuto che ci possa ravvisare una qualche incoerenza tra la disposizione che attribuisce soggettività giuridica alle sole imprese che iscrivano il contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e la *ratio* ispiratrice della disciplina del contratto di rete (4). L'incoerenza appare evidente se si considera che il contratto di rete nel nostro ordinamento giuridico è nato al solo scopo di favorire processi di aggregazione e collaborazione tra imprese, ciascuna delle quali avrebbe tuttavia mantenuto la propria individualità ed autonomia.

Quali sono però le implicazioni che derivano dall'acquisto della soggettività in capo alla rete?

La prima è sicuramente di natura fiscale: è pacifico, infatti, che la soggettività civilistica si traduca in soggettività tributaria, con le intuibili conseguenze in materia di prelievo fiscale e adempimenti tributari e contabili in capo alla rete.

Significative sono anche le conseguenze da un punto di vista civilistico.

In caso di soggettività giuridica, l'organo comune spende il nome della rete nelle relazioni con i terzi, nei confronti dei quali la garanzia patrimoniale offerta è quella rappresentata dal fondo comune, ma con la possibilità, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., di far valere la solidarietà nei confronti delle imprese per conto delle quali l'organo comune risulti aver agito.

In altri parole, ciò significa che anche se l'imputazione dei rapporti contrattuali e delle obbligazioni assunte dell'organo comune si colloca in capo alla rete, non è esclusa la responsabilità da inadempimento per le imprese partecipanti in base al criterio di cui all'art. 2615 c.c. sopra richiamato.

Al riguardo viene fatto notare che *“se la rete si è impegnata a fornire a un terzo la componentistica o la tecnologia per la realizzazione di un determinato macchinario industriale, le relative obbligazioni saranno obbligazioni imputate al soggetto rete, non alle imprese partecipanti, tenute semmai a rispondere in caso di inadempimento. Una tale spersonalizzazione (paradossale esito dell'acquisto della soggettività) ben difficilmente, tuttavia, gioverà alla rete. Il successo delle aggregazioni realizzate mediante modelli reticolari è prevedibile si gioca sulla loro capacità di porsi come strumenti che, mentre favoriscono lo sprigionamento dei valori sinergici che derivano dall'appartenenza a un gruppo, siano in grado di non deludere l'affidamento dei terzi in ordine al fatto che i rapporti contrattuali possano collocarsi direttamente in capo alle imprese riunite in rete: senza di che questi terzi, nei confronti dei singoli retisti, non potrebbero avvalersi di rimedi diversi dall'eventuale invocazione della responsabilità solidale dell'impresa per conto della quale l'organo comune risulti avere agito, dovendo così limitare la loro pretesa – a quanto sembra – al solo risarcimento del danno”* (5).

Ne deriva che le recenti modifiche normative apportate dalla L. n. 221/2012 da un lato consentono senza dubbio l'acquisto della soggettività ma dall'altro sembrano ribadire, attraverso la previsione della responsabilità solidale delle imprese della rete, che quest'ultima, sia pur dotata di soggettività giuridica, di un organo comune e di un fondo patrimoniale, non diviene comunque pienamente un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti.

Andando, invece, ad analizzare le novità della Legge n. 179/2012, è opportuno chiarire che essa ha precisato che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica solo se l'acquista rispettando le condizioni individuate dal comma 4-*quater*, ultima parte, che analizzeremo analiticamente nel prosieguo. La Legge n. 179/2012 andava altresì a stabilire, quanto all'organo comune, che esso deve agire in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Quanto invece, più nello specifico, alla L. n. 221/2012, questa è intervenuta anche sul Codice degli appalti prevedendo la possibilità per i contratti di rete di partecipare a gare e appalti pubblici, mentre, con riferimento alle reti del settore agro-alimentare, ha introdotto la possibilità di costituire fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato.

Infine, con la Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Suppl. ordinario n. 212), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, è stato introdotto un credito d'imposta per le imprese e le reti d'impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti pubblici di ricerca o Organismi di ricerca. Il D.I. 26 giugno 2012, concernente modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il decreto azzerava la commissione per alcune categorie di soggetti tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.

Forma e finalità del contratto di rete

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la loro capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Quanto alla forma, il contratto può esser redatto seguendo lo schema dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata dinanzi al notaio ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del Codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Ricordiamo che un altro importante accorgimento, in assenza del quale il contratto non acquista l'efficacia che gli è propria, è l'iscrizione del contratto stesso nel Registro delle imprese, che dovrà esser curato su iniziativa di ciascun aderente alla rete.

Quanto alle collaborazioni, queste potrebbero riguardare, ad esempio, le seguenti attività: la creazione di un marchio comune, la costituzione di gruppi di acquisto e di vendita, lo sviluppo di beni e servizi innovativi, come pure la definizione di una politica dei prezzi.

Del pari, le attività in comune, potrebbero invece riferirsi a: attività di R&S; allestimento di un laboratorio comune; gestione di piattaforme informatiche/telematiche, ma anche gestione della logistica o dei servizi post-vendita.

L'oggetto del contratto di rete

La definizione del programma comune che le imprese si prefiggono di voler seguire, l'esercizio in comune di una o più attività, la definizione delle modalità attraverso le quali si esplicherà tale sinergia, lo scambio di informazioni e di prestazioni: sono questi gli elementi che costituiscono l'oggetto del contratto di rete.

A tal proposito è bene ricordare come la norma tace quanto alla modalità di realizzazione degli obiettivi da perseguire; ecco perché viene rimandata alle varie aziende partecipanti, di volta in volta, alla rete il compito di definire quali saranno le attività che nello specifico potranno consentire il conseguimento di quegli obiettivi.

Proprio tali modalità saranno tradotte, per così dire, in articoli di contratto – nel corpo del testo del contratto di rete – in modo tale che sia chiaro il loro ruolo e la loro valenza chiave, di veri e propri pilastri portanti ai fini dello *start up* e dello svolgimento delle attività della rete, così costituita.

I punti imprescindibili da cui partire ai fini della costituzione di una rete

Partire da idee forti/obiettivi “*pilastro*” condivisi da tutti e dalla delineazione di un programma comune a tutte le imprese che costituiscono la rete: ciò rappresenta di fatto il vero perno intorno a cui realizzare il progetto condiviso.

Garantire la *governance* della rete: dovrebbe sempre essere previsto un organo deputato a decidere col consenso degli altri (in genere tale organo è il Comitato di gestione, ma è possibile inserirne anche altri, come ad esempio un Comitato di programmazione a cui demandare il compito di operare degli “*aggiustamenti di tiro*” ed affidare la ridefinizione degli obiettivi strategici delle imprese in rete, o ancora un organo di ispezione e vigilanza).

I vantaggi

La scelta di questa tipologia contrattuale è in grado di garantire alle imprese che si aggregano una serie di vantaggi:

- primo fra tutti quello di poter salvaguardare il proprio diritto all’identità e all’autonomia: alle aggregate non viene richiesto di sacrificare la propria individualità in quanto con il “*marchio tetto comune*” esse prenderanno ad agire insieme, ciascuna preservando il proprio marchio d’impresa e continuando ad operare in relazione alla propria specifica competenza imprenditoriale;
- la possibilità di condividere strategie, in quanto i soggetti coinvolti nel contratto di rete hanno il dovere di condividere obiettivi, costi e ricavi (fondo patrimoniale) per raggiungere l’obiettivo comune che si sono prefissati.

Inoltre, tra i vantaggi perseguibili attraverso la rete meritano d’essere senz’altro menzionati:

- l’ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti;
- l’aumento del livello di competitività delle imprese;
- la possibilità di accedere all’altrui conoscenza, attraverso lo scambio di informazioni;
- la possibilità di accesso a nuovi mercati;
- la riduzione dei costi di produzione e abbattimento dei costi per l’organizzazione e partecipazione ad eventi fieristici esteri;
- la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali e di un più snello e veloce accesso al capitale;
- l’acquisizione di elementi in grado di accrescere la competitività delle imprese coinvolte;
- l’attivazione di nuovi circuiti di natura commerciale, tecnica, industriale;
- la possibilità di incrementare gli investimenti per acquisire nuovo know-how;
- lo sviluppo delle risorse umane;
- l’incremento dell’innovazione;
- l’acquisizione di una maggior visibilità;
- l’acquisizione, grazie alla sinergia, di certificazioni di qualità e gestione di marchi commerciali;
- l’aumento del grado di stabilità del fatturato;
- la possibilità di estendere il bacino della domanda.

Gli step di attuazione di una rete

L'individuazione degli obiettivi strategici segna indubbiamente il *primo passo* verso la definizione di un efficace sistema di rete.

Il *secondo step* è l'individuazione di uno o più fattori di incremento della competitività.

Essi devono rivestire, però, due caratteristiche essenziali: in via prioritaria, devono essere funzionali all'incremento del livello di competitività; poi devono poter esser sentiti quali obiettivi condivisibili, quindi essere comuni a tutte le imprese che si accingono ad aggregarsi.

A tal riguardo è bene ricordare come il concetto di competitività sia oggi più che mai saldamente ancorato a quello di qualità del prodotto e di prezzo.

Il *terzo step* essenziale è costituito dalla definizione di un programma di rete.

Il programma di rete è il vero pilastro portante dell'intera impalcatura aggregativa:

a ben vedere esso è l'elemento che, in misura maggiore rispetto agli altri, attribuisce al testo redatto dalle parti il valore di vero e proprio impegno contrattuale.

Fondamentale diverrà allora metter in risalto e valorizzare all'interno del testo contrattuale le modalità concrete cui si farà ricorso al fine di raggiungere gli obiettivi di innovazione e competitività. Questo si traduce gioco-forza nella necessità di introdurre ed adottare, facendoli propri, metodi di misurazione finalizzati a misurare il raggiungimento degli obiettivi nei diversi step, quindi fissare dei parametri ed utilizzarli (fatturato, quota derivante dall'export, ma anche ad esempio numero dei dipendenti occupati, incremento del livello di qualità del prodotto, ecc.)

Il *quarto punto* nodale è da individuarsi nella delineazione di quello che sarà il soggetto attuatore della rete.

Il *quinto step*: individuare le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti e le procedure decisionali su ogni materia (o aspetto) di interesse comune che non rientra nei poteri di gestione conferiti all'organo comune. Tali decisioni possono anche riguardare un'eventuale modifica del programma di rete (modificabilità a maggioranza). A tal fine – ed in mancanza anche in questo caso di specifiche disposizioni – potrà senz'altro giovare al redattore del contratto far riferimento alle norme che il nostro codice civile detta in materia di S.r.l., ed in particolare al disposto degli artt. 2479 c.c. e s.s.

Il rapporto che esiste tra reti e normativa europea sulla concorrenza

Da un punto di vista generale, può dirsi che certamente la compatibilità della rete con la disciplina anticoncorrenziale sia un argomento assai spinoso che va attentamente analizzato di volta in volta, alla luce di quella che è la normativa comunitaria e quella interna.

Più nello specifico, col Provvedimento C(2010)8939 DEF, la Commissione europea ha inteso negare la natura di aiuto di Stato al contratto di rete, senza pregiudicare pur tuttavia l'applicazione dell'art. 101 del TFUE (ossia l'*ex* art. 81 del Trattato CE).

Altra fonte da menzionare è senz'altro la Comunicazione 2011/C-11/01 (Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli Accordi di cooperazione orizzontale).

Qualora la rete sia configurabile come orizzontale – quindi creata tra concorrenti anche soltanto potenziali – la disciplina da applicare sarà quella dettata dalla Commissione UE nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE agli Accordi di cooperazione orizzontale.

Conseguentemente, la loro liceità andrà commisurata alla presenza o meno della natura esclusiva della partecipazione all'accordo, alla presenza o meno dell'elemento della necessità di tale cooperazione, alla posizione di mercato delle imprese, alla possibilità di accesso alla rete configurata per altri eventuali aggregati.

Di contro, qualora, invece, alla rete si ricorra al fine di regolamentare situazioni di filiera connesse alla produzione, il punto di partenza della disciplina sarà senz'altro rappresentato dal Regolamento CE n. 2790/99 della Commissione sulle intese verticali.

In tale sede la liceità dell'accordo dipenderà da due determinanti fattori quali la durata del rapporto e le quote di mercato delle imprese coinvolte nella rete.

Contratto di rete con partner stranieri

In tale contesto si ricorda che le clausole sulle quali sarà necessario focalizzare l'attenzione – sempre in un'ottica cautelativa – saranno principalmente le seguenti:

la *Language clause* (relativa alla scelta della lingua del contratto, preferibilmente sempre l'inglese quale lingua veicolare nelle transazioni internazionali), *Tredemarks* (che disciplina la tutela dei marchi, brevetti e segni distintivi), la clausola relativa al foro competente ("*Applicable Law and Jurisdiction*"), ma anche la cd. "*Arbitration clause*", una clausola che disciplini i sistemi di pagamento e quelli di garanzia.

Le norme generali contenute nel nostro sistema giuridico che possono ritenersi applicabili al contratto di rete

Quando si parla di contratto di rete ci si muove – comunque – nell'ambito della disciplina dettata dal nostro codice civile in tema di contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Di conseguenza, a tal riguardo sarà fondamentale richiamare i principi contenuti negli artt. 1420-1446 e 1459 c.c., primo fra tutti quello secondo il quale la nullità che ricade sul vincolo di una sola delle parti non comporta la nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione della stessa debba considerarsi essenziale, secondo le circostanze.

L'art. 1446 c.c. dispone del pari che l'annullabilità che incide sul vincolo di una sola delle parti non importa l'annullamento dell'intero contratto, ad eccezione dell'ipotesi nella quale la partecipazione di questa debba considerarsi – secondo le circostanze – essenziale.

Infine, l'art. 1459 c.c. chiarisce che all'inadempimento di una delle parti non conseguirà la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba considerarsi essenziale.

Schema di sintesi del quadro attuale. Aspetti civilistici

Funzione sociale: collaborazione in ambiti predeterminati, scambio di informazioni o prestazioni, esercizio in comune di attività allo scopo di accrescere capacità innovativa e competitività.

Responsabilità per le obbligazioni verso i terzi: artt. 2614 e 2615 c.c. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto sottoscritto con firma digitalmente.

Pubblicità: iscrizione presso il Registro delle imprese in ogni CCIAA; la rete potrà effettuare l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese acquistando soggettività giuridica.

Ambito applicativo: tutte le tipologie di imprese.

Elementi divenuti facoltativi: istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune.

1. Il presente paragrafo è stato scritto da Virginia Tosi.

2. Il cosiddetto "decreto Sviluppo 2012".

3. Il cosiddetto "decreto Sviluppo 2012-bis".

4. DELLE MONACHE S., *La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano*, Sole 24 Ore– Norme e Tributi 5 febbraio 2013, pag. 17.

5. DELLE MONACHE S., *La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano*, op. cit., pag. 17.

**Estratto dal libro “Le reti d’impresa”
edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

- 1 I profili strategici del contratto di rete**
 - 2 Le strategie collaborative**
 - 3 Modelli di business e strategie reticolari**
 - 4 Strategie collaborative e reticolari: la checklist di valutazione**
 - 5 I profili commerciali e di marketing**
 - 6 I profili giuridici del contratto di rete**
 - 7 La costituzione della rete**
 - 8 La *governance* del contratto di rete**
 - 9 I profili di contrattualistica internazionale**
 - 10 I profili fiscali della rete di impresa**
 - 11 L’istituzione di un fondo patrimoniale comune ed i profili contabili e di rendicontazione del contratto di rete**
 - 12 La finanza agevolata**
 - 13 I profili finanziari del contratto di rete**
 - 14 Reti, convivenza e creatività: un focus sulla Puglia**
 - 15 Il contratto di rete ed il business collaborativo: un focus per lo sviluppo internazionale del business globale**
 - 16 Il Polo Alta Moda**
- Appendice – Il contratto di rete in pillole**

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

11 luglio 2013

Alessandro Addari - Marco Belisario - Manolo Bimbo - Luca Capozucca
Fulvio Fati Pozzodivalle - Giorgio Gentili - Gabriele Micozzi - Piero Netti
Marino Paolinelli - Simona Piccioni - Saverio Sabatini - Giada Santoni - Virginia Tosi

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente